REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

dr. ...	Presidente
dr. ...	Consigliere rel.
dr. ...	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. ... R.G. e promossa

DA

Tizio, nato a ... il ..., c.f. ..., elettivamente domiciliato in ..., presso lo studio dell'avv. ..., che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'appello;

- appellante -

CONTRO

Caio, nato a ... il ..., c.f. ..., elettivamente domiciliato in ..., presso lo studio dell'avv. ..., che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;

- appellato -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tizio e Caio acquistavano congiuntamente dalla società Gamma s.p.a. un impianto industriale, obbligandosi in solido al pagamento del prezzo, complessivamente di € 120.000,00. A seguito dell'inadempimento, Gamma s.p.a. conveniva in giudizio il solo Tizio, ottenendo sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva.

Tizio corrispondeva l'intero importo dovuto in data 10 giugno 2012. Il giudizio promosso da Gamma s.p.a. proseguiva nei successivi gradi e si concludeva definitivamente nel 2018 con la conferma della pretesa creditoria della società.

Nel 2024 Tizio conveniva Caio chiedendogli il rimborso della metà della somma pagata.

Il Tribunale di Torino rigettava la domanda ritenendo prescritto il diritto di regresso, essendo trascorsi oltre dieci anni dal pagamento.

Tizio ha dunque proposto appello sostenendo di essere subentrato, per surrogazione legale, nei diritti di Gamma s.p.a. e di potersi avvalere dell'effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale del creditore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Il pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori solidali determina, ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., la sua surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto.

Tale effetto opera anche allorché l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse comune dei debitori, poiché il *solvens*, avendo adempiuto anche al pagamento della quota altrui, è portatore di un interesse qualificato al pagamento.

Ne consegue che Tizio, subentrato nella posizione della società Gamma s.p.a., può beneficiare degli effetti interruttivi della prescrizione prodotti dalla domanda proposta dal creditore originario: effetti estesi a Caio ai sensi dell'art. 1310 c.c.

Il termine prescrizionale non può pertanto ritenersi decorso dal pagamento del 2012, ma deve tenersi conto della permanenza dell'interruzione sino alla definitiva conclusione del giudizio nel 2018.

conclusivamente la domanda proposta nel 2024 da Tizio è quindi tempestiva.

Essendo poi pacifico che l'obbligazione era stata assunta nell'interesse comune e in quote eguali, Caio deve essere condannato a rimborsare a Tizio la metà di quanto da quest'ultimo versato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza impugnata, condanna Caio a pagare a Tizio la somma di € 60.000,00, oltre interessi legali.

Condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro ....

Torino, lì

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga il ricorso per cassazione avverso la sentenza che precede.